



COMUNICATO STAMPA n. 150/22

Lussemburgo, 15 settembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale C-396/21 | FTI Touristik (Pacchetto turistico per le isole Canarie) e C-407/21 UFC - Que choisir e CLCV

Turismo in tempo di pandemia: secondo l'avvocato generale Medina, qualora gli operatori turistici non siano in grado di onorare i termini di un contratto di pacchetto turistico, la pandemia non li esenta dall'obbligo di concedere una riduzione del prezzo e, in caso di risoluzione, di effettuare un rimborso in denaro, salvo che si dimostri l'esistenza di difficoltà eccezionali

L'impatto straordinario della Covid-19 sul settore turistico può giustificare una deroga eccezionale e temporanea all'obbligo dell'organizzatore, in caso di cancellazione del pacchetto turistico, di rimborsare al consumatore tutti i pagamenti effettuati entro un periodo di 14 giorni; tuttavia, la riduzione del prezzo per difetto di conformità del pacchetto turistico deve essere adeguata, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie

La pandemia di COVID-19 ha rappresentato una delle più gravi emergenze sanitarie a memoria d'uomo e ha causato un impatto dannoso sulle attività economiche, fra le quali il settore turistico è stato uno dei più gravemente e direttamente colpiti.

La causa **C-396/21** FTI Touristik (Pacchetto turistico per le isole Canarie) riguarda un aspetto specifico dell'impatto della pandemia, concernente i contratti di pacchetto turistico disciplinati dalla direttiva 2015/2302¹ e i diritti dei viaggiatori. I ricorrenti nel procedimento principale hanno prenotato una vacanza di 14 giorni dalla Germania alle isole Canarie, dal 13 al 27 marzo 2020. A causa della pandemia, il loro viaggio è terminato dopo sette giorni, sicché i ricorrenti hanno fatto ritorno in Germania e chiesto una riduzione proporzionale del prezzo del viaggio per sette giorni, nella misura del 70%. Il Tribunale del Land di Monaco di Baviera ha chiesto alla Corte di giustizia dell'Unione europea se l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 attribuisca al viaggiatore il diritto a una riduzione del prezzo per difetto di conformità con il contratto di pacchetto turistico qualora esso sia dovuto a restrizioni adottate al fine di impedire la diffusione di una malattia infettiva a livello mondiale.

La causa **C-407/21** UFC-Que Choisir e CLCV concerne, più specificamente, la legittimità dell'adozione di misure nazionali che prevedono deroghe temporanee alla normativa sulla tutela dei consumatori in materia di contratti di pacchetto turistico. Le ricorrenti, associazioni francesi che tutelano gli interessi dei consumatori, hanno contestato, in particolare, la legittimità dell'ordinanza n. 2020-315 del 25 marzo 2020, che disciplina le condizioni di risoluzione

¹ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1).

di contratti di soggiorni in caso di circostanze inevitabili e straordinarie o di forza maggiore. Sulla base di tali condizioni, l'ordinanza ha permesso agli organizzatori di viaggi di emettere un buono anziché procedere al rimborso integrale dei pagamenti effettuati dai viaggiatori, discostandosi in tal modo dai requisiti della direttiva 2015/2302. Il Consiglio di Stato francese precisa che l'atto adottato mirava a tutelare la liquidità e la solvibilità dei prestatori di servizi. All'epoca, oltre 7 000 operatori turistici registrati in Francia si trovavano in grave difficoltà. In tali circostanze, il rimborso immediato di tutte le prestazioni disdette era tale da mettere a rischio tali operatori e, di conseguenza, la possibilità di rimborsare i clienti dei pagamenti effettuati.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna nella **causa C-396/21 FTI Touristik (Pacchetto turistico per le isole Canarie)**, l'avvocato generale Laila Medina ritiene che, tenuto conto della struttura dell'articolo 14 della direttiva, l'organizzatore **non è esentato dal suo obbligo di concedere un'adeguata riduzione del prezzo del pacchetto**. A suo avviso, l'importo della riduzione di prezzo cui un viaggiatore ha diritto **deve essere adeguato, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie**, valutazione che è rimessa al giudice nazionale.

L'avvocato generale Medina ricorda, in primo luogo, che l'obiettivo della direttiva 2015/2302, che ella ritiene applicabile nel contesto della pandemia di COVID-19, consiste nel garantire un livello elevato di tutela dei consumatori. Il diritto a una riduzione del prezzo è sottoposto a **una condizione**, segnatamente il «**difetto di conformità**», e a **un'eccezione**, che ricorre quando il difetto di conformità è **imputabile al viaggiatore**. Pertanto, un difetto di conformità imputabile a qualsiasi altra persona o dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie **non esclude il diritto del viaggiatore di beneficiare di una riduzione del prezzo**.

In secondo luogo, ella afferma che le restrizioni normative imposte nel marzo 2020 in risposta alla pandemia dovrebbero essere considerate come una situazione di forza maggiore. Le misure restrittive adottate hanno dato vita a una situazione che sfugge al controllo dell'organizzatore e le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure. Circostanze inevitabili e straordinarie **non esentano l'organizzatore dall'obbligo di concedere una riduzione del prezzo**. Il fatto che tale situazione sia stata determinata da misure restrittive adottate in risposta alla pandemia, analoghe alle misure imposte nel luogo di residenza del viaggiatore, **non incide sul diritto a una riduzione del prezzo**.

L'avvocato generale Medina sostiene altresì che l'organizzatore non può essere considerato responsabile della perdita del godimento di servizi che non rientrano nell'oggetto del contratto di pacchetto turistico. L'importo della riduzione «adeguata» è determinato dal giudice, tenendo conto di **tutte le circostanze del caso concreto**. Nella sua valutazione, il giudice nazionale può quindi tener conto del **motivo del difetto di conformità**, dell'esistenza o meno di **colpa dell'organizzatore** e della **possibilità per l'organizzatore di recuperare, più in alto nella catena commerciale o presso lo Stato, le somme versate al viaggiatore**. Ella ritiene che, sebbene non sia previsto un termine specifico per il pagamento della somma corrispondente alla riduzione del prezzo a cui il viaggiatore ha diritto, tale somma dovrebbe essere versata senza indebito ritardo. In tale contesto, i giudici nazionali dovrebbero tener conto dei problemi di liquidità degli organizzatori di viaggi a causa della pandemia.

Nelle sue conclusioni presentate nella causa **C-407/21 UFC - Que choisir e CLCV**, l'avvocato generale Medina sottolinea che il termine «rimborso» fa riferimento, in generale, a una somma di denaro che è restituita a chi l'ha versata. Pertanto, il «rimborso» dei pagamenti non può essere inteso nel senso che permette **all'organizzatore di optare per una forma di pagamento differito, quale un buono**. Tale interpretazione è corroborata dal contesto e dalla genesi dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2015/2302, nonché dal suo obiettivo.

L'avvocato generale Medina sostiene pertanto che, poiché la disposizione prevista dalla direttiva concerne soltanto un **rimborso in denaro**, qualsiasi altra alternativa imposta dall'organizzatore, in particolare sotto forma di buono, deve essere esclusa. Tuttavia, ciò non osta a che il viaggiatore opti per ricevere siffatto buono dopo il verificarsi del fatto generatore del diritto al rimborso.

L'avvocato generale Medina ritiene che eventuali deroghe al diritto dell'Unione in materia di libera circolazione **non possano giustificare deroghe** a una disposizione specifica del diritto derivato dell'Unione e, più in particolare, al

diritto del viaggiatore di ricevere un rimborso. Secondo la sua interpretazione della direttiva 2015/2302, la pandemia non è esclusa dall'ambito di applicazione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», né dal campo di applicazione della direttiva nel suo complesso.

L'avvocato generale Medina afferma che il principio di forza maggiore applicato all'impossibilità oggettiva di conformarsi al diritto derivato dell'Unione può consentire una certa flessibilità nell'applicazione della legge, riconoscendo agli operatori turistici una possibilità molto limitata di esenzione temporanea dall'adempimento dei loro obblighi. Tuttavia, l'offerta di un buono dotato delle caratteristiche di cui all'ordinanza controversa **non ristabilisce l'equilibrio tra le parti**, poiché svantaggia il viaggiatore.

Qualora uno Stato membro incontri difficoltà momentaneamente insormontabili nell'applicare, nel suo ordinamento giuridico, una disposizione che recepisce il diritto derivato dell'Unione, esso dovrebbe altresì **poter invocare, in via eccezionale, la forza maggiore**. Pertanto, l'avvocato generale Medina ritiene che la pandemia e l'impatto straordinario da essa prodotto sul settore turistico possano giustificare una **deroga normativa temporanea** all'obbligo, per l'organizzatore, di rimborsare al viaggiatore tutti i pagamenti effettuati entro un periodo di 14 giorni dalla risoluzione del contratto. Siffatta deroga è giustificata soltanto per il periodo necessario allo Stato membro per porre rimedio alle difficoltà insormontabili che gli hanno impedito di applicare la disposizione nazionale di recepimento di siffatto obbligo, nel rispetto del principio di proporzionalità.

L'avvocato generale Medina sostiene che spetta allo Stato membro che invoca una situazione di forza maggiore **dimostrare la necessità di una deroga al diritto dell'Unione** per porre rimedio alle difficoltà causate dalla pandemia e che è necessario accertare l'assenza di alternative. A suo avviso, l'ordinanza adottata dal governo francese sembra **eccedere quanto necessario e proporzionato per far fronte alle difficoltà incontrate dagli operatori turistici**, in particolare tenuto conto dell'effetto retroattivo della misura controversa, della durata della sospensione del diritto al rimborso e dell'assenza di qualsivoglia vantaggio offerto al viaggiatore come contropartita dell'incidenza sui suoi diritti derivanti dal contratto di pacchetto turistico.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!

